

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 664

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LOMBARDI, DI BATTISTA, CARINELLI, BUSINAROLO, COLONNESE, MANLIO DI STEFANO, SPESSOTTO, AGOSTINELLI, ALBERTI, ARTINI, BALDASSARRE, BARBANTI, BARONI, BASILIO, BATTELLI, BECHIS, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, PAOLO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BONAFEDE, BRESCIA, BRUGNEROTTO, BUSTO, CANCELLERI, CARIELLO, CASO, CASTELLI, CATALANO, CECCONI, CHIMIENTI, CIPRINI, COLLETTI, COMINARDI, CORDA, COZZOLINO, CRIPPA, CURRÒ, DA VILLA, DADONE, DAGA, DALL'OSSO, D'AMBROSIO, DE LORENZIS, DE ROSA, DEL GROSSO, DELLA VALLE, DELL'ORCO, DI BENEDETTO, LUIGI DI MAIO, DI VITA, DIENI, D'INCÀ, D'UVA, FANTINATI, FERRARESI, FICO, FRACCARO, FRUSONE, FURNARI, GAGNARLI, GALLINELLA, LUIGI GALLO, SILVIA GIORDANO, GRANDE, GRILLO, CRISTIAN IANNUZZI, L'ABBATE, LABRIOLA, LIUZZI, LOREFICE, LUPO, MANNINO, MANTERO, MARZANA, MICILLO, MUCCI, NESCI, NUTI, PARENTELA, PESCO, PETRAROLI, PINNA, PISANO, PRODANI, RIZZETTO, RIZZO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, ROSTELLATO, RUOCCO, SARTI, SCAGLIUSI, SEGONI, SIBILIA, SORIAL, SPADONI, TACCONI, TERZONI, TOFALO, TONINELLI, TRIPIEDI, TURCO, VACCA, SIMONE VALENTE, VALLASCAS, VIGNAROLI, VILLAROSA, ZACCAGNINI, ZOLEZZI

Abolizione dei contributi pubblici e modifiche alla disciplina in materia di spese elettorali e agevolazioni a partiti e movimenti politici. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti agevolazioni in favore dei partiti

Presentata il 4 aprile 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Vi chiediamo finalmente, dopo tante belle parole spese nelle vostre campagne elettorali, di approvare la presente proposta di legge che riporta l'orientamento dei cittadini, e non solo di elettori ed eletti del MoVimento 5

Stelle, in tema di rimborsi elettorali ai partiti e ai movimenti politici.

Il finanziamento pubblico fu eliminato, per volontà popolare, dal risultato del *referendum* dell'aprile 1993, nel quale il 90,03 per cento dei cittadini italiani si espresse in maniera inequivocabile negando tale forma di beneficio alle formazioni politiche.

Diversamente nominato e malamente celato nella legge n. 157 del 1999, il finanziamento pubblico è tuttavia tornato, in qualità di rimborso elettorale previsto per le elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei consigli regionali, nonché dei componenti del Parlamento europeo spettanti all'Italia, con ciò aggirando la volontà popolare e vanificando il senso di un istituto della democrazia diretta previsto dalla Costituzione.

Come è noto, il termine « rimborso », in questa materia, non è mai stato correttamente utilizzato, in quanto le somme versate dallo Stato ai partiti, lungi dal costituire il reintegro di sostenute e certificate spese, hanno rappresentato un'elargizione a carico degli italiani, che ha assunto dimensioni sempre più rilevanti, specialmente a seguito degli aumenti disposti con la legge n. 156 del 2002 e con l'articolo 39-*quaterdecies* del decreto-legge n. 273 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2006.

I « rimborsi elettorali » sono arrivati a costare alle casse dello Stato oltre 190 milioni di euro. Da ultimo, la legge 6 luglio 2012, n. 96, li ha ridotti a 91 milioni di euro annui. Ma ciò non può bastare, perché la questione non è puramente e solamente economica. Il finanziamento pubblico, nell'attuale contesto, deve essere abrogato e le risorse finora ad esso destinate devono essere rivolte al sostegno di altri settori cruciali per lo sviluppo economico del nostro Paese.

La politica dovrà quindi funzionare solo attraverso donazioni spontanee ed entro limiti di spesa ben definiti, per evitare che di nuovo la tendenza bulimica nei confronti dei soldi dei cittadini, dimo-

strata in questi anni dai partiti, si alimenti ancora del prelievo delle tasse. E alla luce dell'esito referendario, qualsiasi legge sui rimborsi elettorali diversa da questa dovrà essere sottoposta nuovamente alla volontà popolare tramite *referendum*.

Gli aspetti principali della presente proposta di legge sono due: la soppressione *tout court* del « rimborso elettorale » e del cofinanziamento ai partiti e movimenti politici e la destinazione dei risparmi così conseguiti alle microimprese e alla piccole imprese.

L'articolo 1 della proposta di legge dispone la soppressione di tutti i rimborsi elettorali.

L'articolo 2 prevede la drastica riduzione delle spese elettorali dei partiti e dei loro candidati nel corso delle campagne elettorali, riferite alle elezioni nazionali, europee, regionali e comunali.

L'articolo 3 prescrive l'obbligo di dichiarazione congiunta, nel caso di finanziamenti privati ai partiti, per importi annui superiori non più alla cifra di 5.000 euro, bensì a 1.000 euro.

Con l'articolo 4 si intende integrare la normativa in materia di uso di locali di proprietà pubblica per lo svolgimento delle attività politiche, la quale consente agli enti locali di mettere a disposizione tali spazi, a fronte di un rimborso dovuto dai partiti, secondo tariffari definiti dalle amministrazioni locali, per le spese di manutenzione e di funzionamento dei locali per il tempo per il quale essi se ne avvalgono; proponiamo a questo riguardo di aggiungere una disposizione volta a prevedere che, in caso di occupazione temporanea di suolo pubblico, effettuata da partiti o movimenti politici per lo svolgimento della loro attività, si applichino le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate.

L'articolo 5 interviene circa il rendiconto di esercizio che i partiti devono redigere, imponendo che esso sia onnicomprensivo e prescrivendo che la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici effettui una verifica di carattere analitico sui dati contabili che le vengono

trasmessi; inoltre, si dispone espressamente che la Commissione non possa adottare il metodo del « controllo a campione ».

Con l'articolo 6 si estende l'esperibilità dell'azione di classe dei consumatori anche avverso le società di revisione incaricate del controllo dei bilanci e dei rendiconti dei partiti.

L'articolo 7 introduce sanzioni più gravi a carico delle società di revisione incaricate di controllare la gestione contabile e finanziaria dei partiti e movimenti politici. A tal fine, il comma 1 modifica l'articolo 24 del decreto legislativo n. 39 del 2010 sulla revisione legale dei conti, il quale disciplina l'irrogazione di sanzioni amministrative da parte del Ministero dell'economia e delle finanze a seguito dell'accertamento di irregolarità nella revisione legale, oltre che nei casi di ritardata o mancata comunicazione delle informazioni che le società debbono trasmettere in base alla legge.

L'importo della sanzione è quindi aumentato a 3.000 euro nel minimo e a 500.000 euro nel massimo qualora le irregolarità o le omissioni accertate siano commesse da una società di revisione legale nel controllo della gestione contabile e finanziaria di un partito o movimento politico. Nel caso di irregolarità di particolare gravità, la sanzione è pari al 5 per cento del fatturato della società di revisione, come risultante dall'ultimo bilancio. Nella medesima fattispecie, il periodo massimo di sospensione del responsabile della revisione legale è elevato da cinque a dieci anni e il termine massimo per il divieto di assunzione di nuovi incarichi è portato da tre a sei anni.

È modificato per coordinamento anche il comma 2 del medesimo articolo 24: la sanzione della cancellazione dal Registro dei revisori legali è estesa anche all'inottemperanza ai nuovi provvedimenti sanzionatori introdotti dalla proposta di legge.

Viene poi modificato, in maniera analoga, l'articolo 26 del decreto legislativo n. 39 del 2010, riguardante le sanzioni irrogate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa. Il potere di revocare

uno o più incarichi di revisione legale è quindi esteso anche alla revisione dei bilanci dei partiti politici. La sanzione pecuniaria per le irregolarità attinenti a tale funzione viene aumentata: il minimo passa da 10.000 euro a 20.000 euro e il massimo da 500.000 euro a un milione di euro. Anche in questo caso, nelle ipotesi più gravi sarà possibile applicare la sanzione pari al 5 per cento del fatturato della società di revisione.

Per le irregolarità commesse nella revisione dei bilanci dei partiti il termine massimo del divieto di assunzione di nuovi incarichi viene portato da tre a sei anni e il periodo massimo di sospensione dal registro è elevato da cinque a dieci anni.

I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 26 dello stesso decreto legislativo n. 39 del 2010 sono modificati per esigenze di coordinamento del testo.

I commi da 8 a 13 dell'articolo 7 introducono aggravanti specifiche con riguardo alle fattispecie penali esistenti, laddove il fatto sia commesso nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici. A tal fine viene modificato il decreto legislativo n. 39 del 2010 in tema di revisione dei conti.

La finalità delle modifiche è quella di rendere più remota la possibilità che la pena non venga scontata in carcere.

Per raggiungere questo obiettivo occorre tenere conto di una serie di fattori che intervengono nella determinazione della pena nel caso concreto:

- 1) il calcolo delle circostanze attenuanti;
- 2) la possibilità del patteggiamento (consentito quando la pena detentiva, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non superi i cinque anni);
- 3) l'applicazione (attualmente in via transitoria, fino al 31 dicembre 2013) della detenzione domiciliare ai condannati a pena non superiore a diciotto mesi, anche se residuo di maggior pena;
- 4) le misure alternative alla detenzione in carcere per i casi di pena deten-

tiva non superiore a tre anni, anche se residuo di maggior pena, ovvero a sei anni per fattispecie di reati relativi ad uso, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, le modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo n. 39 del 2010 prevedono in primo luogo l'aggravante specifica per la fattispecie di falsità che abbia cagionato un danno patrimoniale. Si propone che la pena, già oggi prevista, della reclusione da uno a quattro anni sia aumentata fino alla metà se il fatto è commesso nell'attività di controllo della gestione contabile dei partiti e movimenti politici.

Inoltre, viene prevista un'ulteriore ipotesi che aumenta (dal minimo di due al massimo di sette anni di reclusione per i responsabili della revisione dei bilanci dei partiti) nel caso di partiti o movimenti politici la pena già riferita alla fattispecie commessa dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico, oggi sanzionata con la reclusione da uno a cinque anni.

Anche alle nuove ipotesi proposte si applica l'ulteriore aggravante, con aumento della pena fino alla metà, attualmente prevista se il fatto è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società (nel caso di specie, il partito) assoggettata a revisione.

Viene modificato per coordinamento anche il comma 5 dell'articolo 27 sull'applicabilità delle pene a chi dà o promette l'utilità ovvero ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione o dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico. Viene precisato che le pene si applicano anche agli amministratori del partito o movimento politico.

Le modificazioni proposte all'articolo 28 del decreto legislativo n. 39 del 2010, in relazione alle ipotesi di corruzione dei revisori, già previste e punite con la reclusione sino a tre anni ovvero, se per

denaro o altre utilità, da uno a cinque anni, aggiungono specifiche aggravanti — con aumento della pena fino al doppio — nei riguardi di chi effettua il controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici.

È poi introdotto nel decreto legislativo n. 39 del 2010 un nuovo articolo 28-*bis*, in base al quale la condanna per uno dei delitti previsti negli articoli 27 e 28, commessi nell'attività di revisione dei bilanci dei partiti e movimenti politici, comporta comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

L'articolo 8 conferisce al Governo la delega per l'adozione di un testo unico delle disposizioni legislative in materia di agevolazioni a favore dei partiti e movimenti politici, dei candidati e dei titolari di cariche pubbliche elettive, nonché in materia di controlli e sanzioni previste dalla legge.

Con l'articolo 9 viene reintrodotta l'imposta sulle successioni e sulle donazioni per i trasferimenti a favore dei partiti.

L'articolo 10 ripristina la quota di detraibilità delle erogazioni liberali in favore dei partiti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura vigente prima della legge n. 96 del 2012, che ha elevato tale quota di detraibilità dal 19 al 24 per cento per l'anno 2013 e al 26 per cento dall'anno 2014, riducendo peraltro il limite massimo dell'importo annualmente detraibile da 103.291,38 a 10.000 euro. Resta salvo l'innalzamento della quota di detraibilità al 26 per cento per le donazioni a favore delle ONLUS, disposto dall'articolo 15, comma 3, della stessa legge n. 96 del 2012.

L'articolo 11 istituisce presso la gestione separata della società Cassa depositi e prestiti Spa un apposito fondo rotativo, finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati alle microimprese e alle piccole imprese, come definite dalla normativa dell'Unione europea, singole o associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tali finanziamenti agevolati assu-

mono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale.

Al comma 4 del medesimo articolo viene inserita la clausola di neutralità finanziaria necessaria al fine di evitare oneri per la finanza pubblica connessi ad eventuali esigenze di rimborso delle spese di gestione del fondo e di istruttoria delle pratiche sostenute dalla società Cassa depositi e prestiti Spa. Poiché detta società è un soggetto non appartenente alla pubblica amministrazione, non si può infatti imporre alla stessa la gratuità della gestione. Si presume quindi che dette spese trovino compensazione a valere su parte delle entrate derivanti dai tassi di interesse applicati.

L'articolo 12 della proposta di legge dispone, al comma 1, l'abrogazione di alcune norme, e in particolare:

a) si propone l'abrogazione dei residui articoli 4, 5 e 6 della legge n. 195 del 1974, che riguardano alcuni aspetti del procedimento di corresponsione dei contributi elettorali: rimane in vigore il solo articolo 7, che riguarda il divieto di finanziamenti ai partiti da parte di organi della pubblica amministrazione;

b) oltre all'abrogazione dell'articolo 17 della legge n. 515 del 1993, che prevede

tariffe postali agevolate a beneficio dei candidati alle elezioni politiche, si propone di abrogarne anche gli articoli 9 (modalità di ripartizione dei contributi per le elezioni della Camera e del Senato), *9-bis* (ripartizione dei medesimi contributi in caso di elezioni suppletive) e 16 (istituzione del fondo per l'erogazione dei contributi e procedura per la ripartizione del fondo per le elezioni europee), ad eccezione del comma 5, che rinvia all'articolo 12 riguardante il controllo della Corte dei conti sui rendiconti delle spese elettorali;

c) si propone l'abrogazione dell'articolo 6 della legge n. 43 del 1995, che regola l'erogazione del fondo per i contributi alle spese per le elezioni regionali;

d) si propone l'abrogazione dell'intera legge n. 157 del 1999;

e) si propone l'abrogazione delle disposizioni della legge n. 96 del 2012 incompatibili con la presente proposta di legge.

Il comma 2, infine, stabilisce che l'abolizione dei contributi abbia efficacia anche con riferimento ai rimborsi relativi alle elezioni politiche e regionali svolte nello scorso mese di febbraio 2013.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRIBUTI PUBBLICI, SPESE ELETTORALI, FINANZIAMENTI PRIVATI E USO DI LOCALI PUBBLICI PER PARTITI E MOVIMENTI POLITICI

ART. 1.

(Abolizione del rimborso per le spese elettorali e dei contributi a titolo di cofinanziamento in favore dei partiti e movimenti politici).

1. Il rimborso per le spese elettorali sostenute da partiti e movimenti politici, di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e i contributi a titolo di cofinanziamento, di cui all'articolo 2 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono aboliti.

ART. 2.

(Limiti alle spese elettorali dei partiti politici e dei candidati).

1. Allo scopo di ridurre le spese elettorali dei partiti politici e dei candidati, alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, le parole: « euro 52.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 26.000 »;

b) all'articolo 10, comma 1, le parole: « euro 1,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 0,01 » ed è aggiunto, in fine, il

seguinte periodo: «L'importo non può comunque essere superiore a un milione di euro».

2. All'articolo 14, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, le parole: «euro 1» sono sostituite dalle seguenti: «euro 0,01».

3. All'articolo 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari ad euro 19.000 incrementata di un'ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0061 per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro 19.000. Per coloro che si candidano in più liste provinciali, le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 5 per cento. Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale, le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 15 per cento»;

b) al comma 3, le parole: «euro 1,00», sono sostituite dalle seguenti: «euro 0,01».

4. All'articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «euro 25.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 12.500»;

b) al comma 2, le parole: «euro 125.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 62.500»;

c) al comma 3, le parole: « euro 250.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 125.000 »;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 2.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 6.250 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 12.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali »;

e) al comma 5, le parole: « euro 1 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 0,01 ».

ART. 3.

(Modifica alla legge 18 novembre 1981, n. 659, in materia di dichiarazione congiunta in caso di finanziamenti privati ai partiti).

1. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, la parola: « cinquemila » è sostituita dalla seguente: « mille ».

ART. 4.

(Modifiche all'articolo 8 della legge 6 luglio 2012, n. 96, in materia di uso di locali per lo svolgimento delle attività politiche).

1. All'articolo 8 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Uso di locali e occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento di attività politiche »;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Alle occupazioni temporanee di suolo pubblico, di durata non superiore a trenta giorni, effettuate da partiti e movimenti politici per lo svolgimento della loro attività, si applicano le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ».

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLO DEI BILANCI DEI PARTITI

ART. 5.

(Controllo analitico dei bilanci).

1. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis* Il rendiconto di esercizio evidenzia tutti i fatti di gestione relativi all'esercizio considerato »;

b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: « effettua il controllo » sono inserite le seguenti: « con metodo analitico ed esaustivo, » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e accertando tutti i fatti di gestione relativi all'esercizio considerato ».

nella loro interezza, con esclusione del ricorso a metodi di campionamento per la revisione ».

ART. 6.

(Esperibilità dell'azione di classe avverso le società di revisione incaricate della certificazione dei bilanci dei partiti e movimenti politici).

1. Al comma 2 dell'articolo 140-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, dopo la lettera *c*) è inserita la seguente:

« *c-bis*) i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante ai cittadini dall'irregolare certificazione dei bilanci di partiti e movimenti politici ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, da parte delle società di revisione iscritte nel registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; ».

ART. 7.

(Sanzioni a carico delle società di revisione incaricate del controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono inseriti i seguenti:

« *1-bis*. L'importo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, lettera *a*), è da tremila a cinquecentomila euro nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni. In caso di irregolarità di particolare gravità, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria è pari al 5 per cento del fatturato della società di revisione, come risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello nel quale è

accertata l'irregolarità, ove superiore all'importo determinato ai sensi del primo periodo del presente comma.

1-ter. Il periodo massimo della sospensione dal Registro a carico del responsabile della revisione legale dei conti ai sensi del comma 1, lettera *b*), è pari a dieci anni nel caso di irregolarità commesse nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni.

1-quater. Il periodo massimo della durata del divieto di assunzione di nuovi incarichi di revisione legale ai sensi del comma 1, lettera *d*), è pari a sei anni nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni ».

2. Il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

« 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la cancellazione della società di revisione o del responsabile della revisione legale dal Registro dei revisori legali quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nei commi 1, *1-bis*, *1-ter* e *1-quater* ».

3. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero ad attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 ».

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono inseriti i seguenti:

« *1-bis.* L'importo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, lettera *a*), è da ventimila euro a un milione di euro nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione nello svolgimento

dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni. In caso di irregolarità di particolare gravità, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria è pari al 5 per cento del fatturato della società di revisione, come risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello nel quale è accertata l'irregolarità, ove superiore all'importo determinato ai sensi del primo periodo del presente comma.

1-ter. Il periodo massimo della durata del divieto di assunzione di nuovi incarichi di revisione legale ai sensi del comma 1, lettera *c*), è pari a sei anni, nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni.

1-quater. Il periodo massimo della sospensione dal Registro a carico del responsabile della revisione legale dei conti ai sensi del comma 1, lettera *d*), è pari a dieci anni nel caso di irregolarità commesse nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni ».

5. Al comma 2 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le parole: « indicati nel comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « indicati nei commi 1, *1-bis*, *1-ter* e *1-quater* del presente articolo ».

6. Al comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le parole: « indicati nel comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « indicati nei commi 1, *1-bis*, *1-ter* e *1-quater* del presente articolo ».

7. Al comma 4 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo le parole: « previsti dal comma 1, lettere *d*) ed *e*) » sono aggiunte le seguenti: « , e dal comma *1-quater* ».

8. Al comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La pena è da due a sei anni se il fatto è commesso nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni ».

9. Il comma 4 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

« 4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3, primo periodo, è aumentata fino alla metà. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni, per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori del partito o movimento politico, la pena di cui al comma 3, secondo periodo, è aumentata fino alla metà ».

10. Il comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

« 5. Le pene previste dai commi 3 e 4 si applicano a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale ovvero agli amministratori del partito o movimento politico, che abbiano concorso a commettere il fatto.

11. Dopo il comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Ai partiti e ai movimenti politici, i cui amministratori abbiano concorso

a commettere i reati previsti dal presente articolo, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 20.000 a 2 milioni di euro ».

12. Al comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La pena è aumentata fino al doppio se il fatto è commesso nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni ».

13. Dopo l'articolo 28 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto il seguente:

« ART. 28-bis. — (*Pene accessorie*). — 1. La condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 27 e 28, ove commessi nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

CAPO III

DELEGA AL GOVERNO PER L'ADOZIONE DI UN TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI IN FAVORE DEI PARTITI

ART. 8.

(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di agevolazioni in favore dei partiti).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico compilativo, redatto ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1998, n. 400, con le modificazioni necessarie al coordinamento normativo, nel quale devono es-

sere riunite e coordinate le disposizioni della presente legge nonché le altre disposizioni legislative in materia di:

a) agevolazioni in favore di partiti, movimenti politici, candidati e titolari di cariche elettive;

b) controlli e sanzioni previsti dalla legge.

2. Lo schema del decreto di cui al comma 1, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Stato, da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, è trasmesso alle Camere, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine indicato al comma 1, per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro trenta giorni dall'assegnazione; trascorso inutilmente tale termine, il decreto può essere comunque emanato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE E DI DETRAZIONI FISCALI

ART. 9.

(Reintroduzione dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni per i trasferimenti in favore dei partiti).

1. Il comma 4-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è abrogato.

ART. 10.

(Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

1. Il comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per oneri, è sostituito dal seguente:

« *1-bis.* Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici che abbiano presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, oppure che abbiano almeno un rappresentante eletto a un consiglio regionale o ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, per importi compresi fra 50 e 10.000 euro annui, a condizione che siano effettuate mediante versamento bancario o postale ».

CAPO V

DESTINAZIONE DI RISPARMI AD INTERVENTI IN FAVORE DELLE MICROIMPRESE E DELLE PICCOLE IMPRESE

ART. 11.

(Istituzione di un Fondo rotativo per le microimprese e le piccole imprese).

1. È istituito, presso la gestione separata della società Cassa depositi e prestiti Spa, un Fondo rotativo finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati, nella forma dell'anticipazione, rimborsabile in base a un piano di rientro pluriennale, in favore delle microimprese e delle piccole imprese, come definite dalla normativa dell'Unione europea, singole o associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La dotazione iniziale del Fondo è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge e nei limiti delle medesime. Nel Fondo confluiscono

altresì le maggiori entrate derivanti dall'attuazione degli articoli 9 e 10 della presente legge, il cui ammontare è accertato annualmente con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Con il decreto di cui al comma 1, secondo periodo, sono stabiliti i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti medesimi e il tasso di interesse da applicare.

3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni, in merito alla destinazione di somme per interventi conseguenti ai danni provocati da eventi sismici e calamità naturali che hanno colpito il territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2009.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 12.

(Abrogazioni e norme transitorie).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) gli articoli 4, 5, 6 e 10 e l'allegato della legge 2 maggio 1974, n. 195;

b) gli articoli 9, 9-bis, 16, ad eccezione del comma 5, e 17 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

c) l'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43

d) la legge 3 giugno 1999, n. 157;

e) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9, commi da 8 a 19 e commi 21, 22 e 29, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

2. Le erogazioni a titolo di cofinanziamento e le rate dei rimborsi per le spese elettorali da erogare dopo la data di en-

trata in vigore della presente legge, anche se relative a consultazioni elettorali precedenti, non sono corrisposte.

ART. 13.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

€ 2,00



17PDL0001960